

Allegato 1

(compilare una scheda per ogni prodotto da recupero rifiuti “end of waste”)

1. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Indicare casistica applicabile (X)	Note per la compilazione dell’istanza in riferimento alla casistica individuata
A	Regolamenti UE		
B	DM “end of waste”		
C	Altri criteri nazionali “end of waste” (biometano secondo DM 02/03/2018 e relativa procedura operativa)		
D	“End of waste caso per caso” nel rispetto di linee guida regionali		
E	Casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNPA (LG n.23/20), recante “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”		
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti		
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)		
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)		
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte modifiche al ciclo produttivo dell’attività di recupero diverse rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.		
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.		
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali		
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)		
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)		
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.		

2. SINTESI INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI RECUPERO

Descrizione del Processo di recupero	Indicare i riferimenti (capitoli, pagine...) della relazione tecnica
Elenco EER coinvolti nel recupero	
Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n.3 a n.7 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2, dettagliare le differenze introdotte rispetto alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05	
<p>Sistema di gestione:</p> <p>Il SdG deve avere i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protocollo di accettazione dei rifiuti comprensiva della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio; • procedura di controllo di processo • procedure per la verifica di conformità dell'E.O.W. <p>Allegare integralmente in caso di procedura interna non certificata/registrata.</p> <p>Allegare estratto relativo ai contenuti minimi in caso di SdG certificato/registrato.</p>	

3. VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

Condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE	
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso previsto (ad es. processo, funzione, pretrattamento necessario) in modo certo e univoco 2. Materia prima sostituita 3. Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) 4. <u>Attività sperimentale</u> di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto; descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese 	
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inquadramento mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima. 2. Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: <ol style="list-style-type: none"> a. Contratti commerciali b. Lettere di intenti, ordini ecc.. c. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita d. Indicare volumi di vendita per EoW esistenti 3. Descrizioni delle eventuali tempistiche di stoccaggio del prodotto/oggetto previa valutazione della sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto. 	

Condizioni		ELEMENTI DA FORNIRE	
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti standard tecnici	Standard tecnici	<p>a.1. Definire la legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio: Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</p> <p>b. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</p> <p>c. Normative nazionali o di altri Stati Membri</p> <p>d. Criteri E.O.W. nazionali e/o caso per caso previsti da altri Stati Membri o dalle Autorità competenti di Altri Stati Membri</p> <p>e. Criteri EoW caso per caso nazionali validati dalle Autorità competenti</p> <p>f. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</p> <p>2. Fornire i risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita, qualora applicabili</p> <p>3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	
	Standard ambientali	<p>1. Indicare gli Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</p> <p>2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</p> <p>3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>4. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</p>	
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana		<p>Fornire documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</p> <p>1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura (esempio valutazione LCA)</p> <p>2. La valutazione di tali impatti può essere effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa</p>	

Condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE	
	<p>la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (UK - Non-Waste comparator: https://www.gov.uk/government/publications/isitwaste-tool-for-advice-on-the-by-products-and-end-of-waste-tests/isitwaste-tool-user-guide)</p> <p>3. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche attraverso una eventuale analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</p> <p>4. Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (aspetto microbiologici e sostanze pericolose) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p> <p>5. Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) del paragrafo 4 devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari)</p> <p>6. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	

4. RISPETTO DEI CRITERI DETTAGLIATI DI CUI ART. 184 TER, C. 3 DEL D.LGS. 152/2006:

Criteri Specifici Dettagliati	ELEMENTI DA FORNIRE	
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<p>Per ciascun EER specificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) origine del rifiuto 2) composizione merceologica e/o chimica (dettagliata specificazione nel caso di codice XYYY99) 3) ammissibilità al recupero secondo il Regolamento (UE) 1021/2019 del 20/06/2019 4) la conformità dei rifiuti ammessi al recupero con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli EoW finali per gli specifici utilizzi individuati 	
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa	Vedasi relazione tecnica

Criteri Specifici Dettagliati	ELEMENTI DA FORNIRE	
	la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	
<i>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</i>	Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare. Specificare anche altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)	
<i>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</i>	Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter) Specificare se il sistema di gestione è certificato oppure interno all'Azienda.	
<i>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</i>	La dichiarazione di conformità verrà redatta secondo il modello regionale e compilata in ogni sua parte al completamento del primo lotto di produzione	